

# CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

XXX<sup>a</sup> LEGISLATURA - I<sup>a</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

## COMMISSIONE LEGISLATIVA DEGLI AFFARI INTERNI

25.

### RESOCONTO

DELLA RIUNIONE DI MARTEDÌ 3 GIUGNO 1941-XIX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE TRINGALI CASANUOVA

INDI

DEL VICEPRESIDENTE PENNAVARIA

#### INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		Riammissione del comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908 (1364)	326
Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre 1941-XX (1335) . . . . .	324	<b>PAGNONE, Relatore.</b>	
<b>ZAMPI, Relatore.</b>		Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto in provincia di Aosta (1365) . . . . .	326
Abrogazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane (1359)	324	<b>MARINONI, Relatore.</b>	
<b>ZAMPI, Relatore.</b>		Estensione dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, numero 2179 - convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 - ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari nella Spagna quali assimilati o militarizzati (1367) . . . . .	326
Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quello dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia (1360) . . . . .	324	<b>DEDIN, Relatore - PRESIDENTE.</b>	
<b>FRONTONI, Relatore - PRESIDENTE, FIORETTI ARNALDO, REBUCCI, BAROFFIO.</b>		Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista (1368) . . . . .	327
Modificazioni alla costituzione della Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma (1361) . . . . .	325	<b>AMADORI, Relatore.</b>	
<b>CASILLI, Relatore.</b>		<b>Disegni di legge</b> ( <i>Discussione e rinvio</i> ):	
Aumento della indennità per deficienza forza organica ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri (1362) . . . . .	326	Modificazione della composizione della Commissione centrale per la finanza locale (1366) . . . . .	327
<b>TAGLIETTI, Relatore.</b>		<b>BAROFFIO, Relatore - PRESIDENTE, BUFARINI GUIDI, Sottosegretario di Stato per l'interno, LABADESSA, CASICCIA, PAGNONE, FIORETTI ARNALDO, VITALE FILOMENO, VENEROSI PESCIOLINI PAOLO, CHIARELLI GIUSEPPE, ANDRIANI, SUPPIEJ.</b>	

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

	<i>Pag.</i>
Sterilizzazione radiologica a scopo terapeutico (1363) . . . . .	331
BUFFARINI GUIDI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno.</i>	
<b>Registrazioni con riserva della Corte dei Conti (Doc. II, n. 12) . . . . .</b>	<b>334</b>

**La riunione comincia alle 10.**

PRESIDENTE comunica che sono stati assegnati alla Commissione i Consiglieri nazionali Dedin e Palladini Alessandro, ai quali rivolge un cameratesco saluto.

Comunica inoltre che sono in congedo i Consiglieri nazionali Bonfatti, Chiarelli Ignazio, Guidi e Magini; sono assenti per mobilitazione i Consiglieri nazionali Feliciangeli, Maresca di Serracapriola e Scardovi.

Comunica, infine, che il Consigliere nazionale Casiccia è stato autorizzato, a norma dell'articolo 31 del Regolamento, a intervenire alla riunione.

Constata che la Commissione è in numero legale.

LEVA, *Segretario* legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

**Discussione del disegno di legge: Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre 1941-XX. (1335)**

ZAMPI, *Relatore*, nota che i motivi che hanno determinato il provvedimento sono ovvii, e ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Abrogazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane. (1359)**

ZAMPI, *Relatore*, osserva che il provvedimento è la conseguenza logica delle mutate condizioni della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane.

Ne propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (*Vedi Allegato*).

**Discussione del disegno di legge: Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. (1360)**

FRONTONI, *Relatore*, rileva che il disegno di legge in esame tende a rendere effettivo il coordinamento delle attività delle istituzioni pubbliche, che prestano assistenza alla madre e al bambino, da parte dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia, ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1934-XIII, n. 2316.

L'Opera fino ad ora non è stata in grado di svolgere tale suo compito, soprattutto perchè si è trovata di fronte ad istituzioni sottoposte, nella quasi totalità, alla disciplina della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e come tali non passibili di utili riforme che consentissero tale coordinamento.

Ad ovviare a tali difficoltà, nel campo della pratica attuazione, provvede il disegno di legge predetto, costituito da un unico articolo, da inserire nel testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità ed infanzia, in forza del quale:

1°) è attribuita al Governo del Re, su proposta del Ministro dell'interno, la facoltà di affidare agli organi centrali e periferici dell'Opera Nazionale Maternità ed Infanzia, l'amministrazione degli istituti di assistenza che abbiano propria personalità giuridica; che siano amministrati da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da comuni, da provincie; che perseguano scopi analoghi o affini a quelli dell'Opera, e ciò al fine di assicurare il più efficace coordinamento della loro attività assistenziale;

2°) può essere affidata agli stessi organi dell'Opera Nazionale l'amministrazione degli analoghi istituti privi di personalità giuridica, purchè dipendano da istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previo il frazionamento del patrimonio, richiedendosi, in tal caso, il parere delle istituzioni interessate e del Consiglio di Stato. Col provvedimento viene anche approvato lo Statuto dell'Ente che viene a costituirsi;

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

3<sup>o</sup>) in relazione all'opportunità di rispettare situazioni meritevoli di riguardo, o norme di statuto riproducibili l'espressa volontà dei fondatori, molto opportunamente, è preveduta la facoltà di nominare membri aggiunti agli organi dell'Opera, ai quali è affidata l'amministrazione degli istituti;

4<sup>o</sup>) infine, come ultimo capoverso, resta espressamente stabilito che l'applicazione delle disposizioni predette nulla innova alla natura giuridica degli Istituti, che restano sottoposti al sistema di vigilanza e di controllo in atto, in vigore nei loro confronti.

Il disegno di legge risponde ad una necessità veramente sentita nel campo dell'assistenza materna ed infantile e ne propone quindi l'approvazione.

FIORETTI ARNALDO si rende conto come l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia debba tendere alla unificazione di tutte le provvidenze assistenziali a favore della madre e del bambino.

Osserva, peraltro, che il disegno di legge coinvolge una questione di principio. Con esso praticamente si giunge quasi ad un assorbimento da parte dell'Opera Nazionale Maternità e Infanzia di quegli istituti di beneficenza che fino ad oggi hanno funzionato bene. Si tratta, in gran parte, di opere assistenziali create dalla beneficenza pubblica, il cui funzionamento è stato fino ad oggi sottoposto al controllo degli organi periferici del Ministero degli interni.

Esprime la preoccupazione che il rimaneggiamento portato dal disegno di legge possa avere la conseguenza di isterilire le fonti della beneficenza pubblica. Quando i cittadini sanno che un dato campo della pubblica assistenza, che sta loro a cuore, è interamente organizzato dallo Stato, sono assai meno indotti a fare lasciti e donazioni, poichè il loro denaro scomparirà in una vastissima organizzazione statale in cui la loro personalità non potrebbe sopravvivere.

Questa preoccupazione non vale soltanto per l'assistenza alla maternità e all'infanzia, ma anche per tutti gli altri settori della beneficenza.

Richiama pertanto l'attenzione del Sottosegretario di Stato su questo sistema di unificazione, che toglie ogni possibilità di sviluppo della beneficenza privata in questo campo.

REBUCCI nota che la soppressione dell'autonomia funzionale degli istituti di assistenza materna e infantile di cui si tratta avrà la conseguenza di ritardare le manifestazioni di assistenza e di determinare un travaso delle loro risorse dalla periferia alla

sede centrale di Roma. Questi istituti funzionanti in modo autonomo alla periferia, anche nei piccoli comuni, sono solitamente dotati di risorse sufficienti, per cui sono in grado di assolvere con rapidità ai loro compiti, ciò che non accade sempre da parte dell'Opera Nazionale per la Maternità e l'Infanzia.

Teme, in conseguenza, che questa prontezza di intervento possa diminuire in seguito al concentramento di tali istituti in un grande organismo burocratico.

BAROFFIO fa notare che alcuni anni or sono il Partito, esaminando il problema dell'accentramento di tutte le forme di assistenza, non ritenne opportuno di attuarlo per la preoccupazione di vedere inaridire le fonti della privata beneficenza.

PRESIDENTE osserva che il problema fu visto dal Partito sotto il punto di vista generale di tutta la beneficenza e non nei particolari riguardi della protezione alla maternità e all'infanzia.

Pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

#### Discussione del disegno di legge: Modificazioni alla costituzione della Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma. (1361)

CASILLI, *Relatore*, rileva che la tutela del Pio Istituto di Santo Spirito e degli Ospedali Riuniti, in Roma, è stata affidata fino ad ora ad una Commissione composta di un Presidente nominato dal Ministero dell'interno, e che è sempre stato un Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, e di quattro componenti, di cui due nominati dal Ministero dell'interno e due da quello delle finanze.

Per meglio tutelare gli interessi di questo Istituto, sia dal lato tecnico che da quello igienico-sanitario, si è ravvisata l'opportunità di aumentare il numero dei componenti la Commissione portandoli a 6, oltre il Presidente e cioè: tre nominati dal Ministro dell'interno e tre nominati dal Ministro delle finanze.

Propone l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

**Discussione del disegno di legge: Aumento della indennità per deficienza forza organica ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri. (1362)**

TAGLIETTI, *Relatore*, rileva che ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri in servizio presso le stazioni aventi meno di quattro conviventi è assegnata, da un provvedimento che risale al 1906, una indennità giornaliera di lire 0.50.

Tale indennità si dimostra oggi inadeguata, per cui si è predisposto il presente provvedimento che la eleva a lire 1.50.

Propone pertanto l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Riammissione del comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908. (1364)**

PAGNONE, *Relatore*, rileva che il comune di Venetico, in provincia di Messina, venne aggregato con Regio decreto 28 marzo 1929-VII, n. 780, a quello di Spadafora e poi, con successiva legge 27 novembre 1939-XVIII, n. 1960, in seguito ai voti espressi dalla popolazione, è stato ricostituito in comune autonomo con la preesistente circoscrizione amministrativa.

La nuova Amministrazione comunale ha cominciato a funzionare fin dal mese di ottobre scorso ed ha chiesto che le sia concesso, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908, un contributo sul fondo all'uopo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'interno.

Poichè di tale contributo il comune godeva anteriormente alla sua aggregazione a quello di Spadafora, appare giustificata la richiesta.

A ciò mira il disegno di legge, che propone di approvare.

PRESIDENTE pone in discussione l'articolo unico.

(È approvato).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto in provincia di Aosta. (1365)**

MARINONI, *Relatore*, osserva che fin dal 1929 i comuni di Carema e di Quincinetto sono stati fusi in unica circoscrizione comunale. La fusione, però, non ha apportato alcun beneficio alle popolazioni, le quali hanno richiesto la ricostituzione dei primitivi comuni. Da qui l'opportunità del provvedimento in esame, di cui propone l'approvazione.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

(Sono approvati).

Dichiara approvato il disegno di legge. (Vedi Allegato).

**Discussione del disegno di legge: Estensione dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179 - convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 - ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari nella Spagna quali assimilati o militarizzati. (1367)**

DEDIN, *Relatore*, osserva che mentre per le operazioni militari in Africa orientale le provvidenze a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18 erano state estese anche ai cittadini che vi hanno partecipato anche come assimilati, uguale provvedimento non era stato preso in favore degli assimilati o militarizzati che hanno fatto parte di reparti mobilitati in operazioni militari nella Spagna.

Il provvedimento in esame viene a eliminare, quindi, una disparità di trattamento, e propone perciò che sia approvato.

Con l'occasione fa rilevare che in materia di legislazione a favore degli ex combattenti esiste una quantità di provvedimenti di carattere particolare e riflettenti le singole campagne di guerra, il che rende sommarmente disagiata e incerta la loro applicazione.

Raccomanda pertanto che si arrivi alla formazione di un testo organico della legislazione in materia, con carattere permanente e cioè applicabile non solo per le campagne di guerra passate e per la presente, ma anche per tutti gli eventi di carattere eccezionale che in avvenire potessero ripresentarsi.

Ricorda che un analogo procedimento è stato seguito per il trattamento economico e giuridico del personale richiamato alle

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

arni, demandandosi ad un decreto del Capo del Governo la determinazione degli eventi di carattere eccezionale rispetto ai quali entra in vigore lo speciale trattamento.

PRESIDENTE è d'avviso che la raccomandazione del Relatore possa essere accolta.

*(La Commissione concorda).*

Pone in discussione l'articolo unico.

*(È approvato).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista. (1368)**

AMADORI, *Relatore*, fa rilevare la opportunità del provvedimento, il quale viene a disciplinare una materia che finora era demandata ad un complesso di norme di carattere interno.

Propone, pertanto, l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE pone in discussione gli articoli.

*(Sono approvati).*

Dichiara approvato il disegno di legge. *(Vedi Allegato).*

**Discussione del disegno di legge: Modificazione della composizione della Commissione centrale per la finanza locale. (1366)**

BAROFFIO, *Relatore*, rileva che il disegno di legge tende a modificare la composizione della Commissione centrale per la finanza locale per quanto riguarda la rappresentanza del Consiglio Nazionale delle Corporazioni.

L'articolo 329 del testo unico della legge comunale e provinciale stabilisce, tra l'altro, che fanno parte della Commissione centrale per la finanza locale due componenti del Consiglio Nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato Corporativo Centrale. In pratica venivano designati i rappresentanti diretti delle categorie che si ritenevano le più interessate, e cioè quelli delle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori e dei commercianti. Siccome però tutti e tre non potevano essere presenti contemporaneamente alle riunioni per la limitazione del numero voluta dalla legge, si è ravvisata l'opportunità

di stabilire, con il provvedimento in esame, che della Commissione facesse parte un rappresentante di ciascuna delle predette Confederazioni, designato dalle rispettive Confederazioni, per il tramite del Ministero delle corporazioni.

In sostanza è nello spirito del provvedimento di chiamare i rappresentanti delle categorie interessate a far parte della Commissione, che, fra le altre attribuzioni, ha — secondo l'articolo 328 — anche quella « di dare pareri su tutte le questioni relative alla finanza locale, che siano sottoposte al suo esame dal Ministro dell'interno o dal Ministro delle finanze ». Inoltre si deve supporre che vi sia della viva collaborazione da parte delle categorie interessate verso gli Enti locali. Tutto ciò fa pensare che sarebbe opportuno, come principio, l'ammissione di un rappresentante per ognuna delle categorie interessate; ma se questo criterio dovesse adottarsi integralmente, il numero dei componenti la Commissione salirebbe da 14 a 24, ciò che potrebbe rendere meno snello il suo funzionamento.

Ha, peraltro, proposto di aggiungere un rappresentante della Confederazione del credito e dell'assicurazione, per l'importanza che l'attività creditizia esercita nella vita economica del Paese e anche per il fatto che tale Confederazione inquadra i tecnici dell'esazione, i collettori, gli appaltatori di dazio e gli esattori; e un rappresentante unico per tutti i lavoratori, designato dalle rispettive Confederazioni, perchè, a suo avviso, essi non devono essere estraniati dalla vita degli Enti locali, anche perchè fra le categorie dei prestatori di opera vi è la massa dei mezzadri che agli effetti contributivi rappresenta una notevole entità.

PRESIDENTE avverte che la proposta del relatore camerata Baroffio è così formulata:

« *All'articolo unico, lettera g), dopo le parole: agricoltori, aggiungere le altre: e del credito e della assicurazione, e dopo le parole: Ministero delle corporazioni, aggiungere le altre: ed un rappresentante unico per tutte le Confederazioni dei lavoratori designato di comune accordo dalle confederazioni stesse per il tramite del Ministero delle corporazioni.* »

Il camerata Labadessa ha proposto di sostituire la lettera g) con la seguente:

« g) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, dei

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

commercianti e degli agricoltori e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, designati rispettivamente dalle Confederazioni e dall'ente, per il tramite del Ministero delle corporazioni».

Infine il camerata Casiccia ha proposto di sostituire la stessa lettera g) con la seguente:

«g) un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti, degli agricoltori e del credito e assicurazione, nonché un rappresentante di ciascuna delle corrispondenti Confederazioni dei lavoratori, designati dalle Confederazioni stesse, per il tramite del Ministero delle corporazioni».

LABADESSA osserva che se si vuole modificare la Commissione nel senso di immettervi una più completa rappresentanza di tutte le categorie produttrici interessate occorre seguire, senza alcuna restrizione, il criterio corporativo. Non si vede per quale ragione in un organo così importante, soltanto alcune categorie debbano essere rappresentate. È invece da auspicare una fattiva collaborazione anche da parte degli Enti cooperativi, i quali possono portare un efficace contributo nell'esame dei problemi sottoposti alla Commissione.

A questi concetti si ispira l'emendamento che ha presentato.

CASICCIA è d'avviso che gli emendamenti proposti dai camerati Baroffio e Labadessa non risolvano integralmente la questione della rappresentanza corporativa.

L'articolo 329, nel suo testo attuale, offre la possibilità al Comitato corporativo centrale di designare un rappresentante dei datori di lavoro e un rappresentante dei lavoratori, il che conferirebbe alla Commissione quella integrità di composizione sufficiente dal punto di vista teorico.

Che poi, nella pratica, si designino due rappresentanti dei soli datori di lavoro è questione d'altro genere.

Ora, piuttosto che stabilire una rappresentanza incompleta, come si propone col provvedimento in esame, sarebbe preferibile lasciare le cose come sono, perchè la legge attuale non ostacola, sia pure teoricamente, la possibilità di una rappresentanza paritetica.

Siccome però si vuol modificare una legge, che non appare completa per quanto si riferisce alla rappresentanza delle categorie produttive interessate, pensa che tale modifica debba attuarsi offrendo la rappresentanza

paritetica ai datori di lavoro e ai lavoratori di tutte le categorie riconosciute.

Ha pertanto proposto di aggiungere due rappresentanti rispettivamente dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore del credito e dell'assicurazione, particolarmente interessato, poichè inquadrante le categorie attinenti ai servizi tributari.

È, in proposito, da rilevare, ad esempio, che il rapporto di lavoro dei lavoratori delle imposte di consumo, che ammontano a sedicimila impiegati, è regolato in modo quasi esclusivo dalle leggi sulla finanza locale.

In conclusione, o si adotta il criterio — a suo giudizio preferibile — di includere nella Commissione i rappresentanti di tutte le Confederazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, oppure si stabilisce la rappresentanza paritetica di un datore di lavoro e di un lavoratore.

Nella prima ipotesi, per quanto i componenti della Commissione aumenterebbero di numero, non crede che debbano sorgere inconvenienti per il suo funzionamento.

PRESIDENTE informa che il Ministro delle finanze, a proposito degli emendamenti Baroffio e Labadessa, ha comunicato di non poter dare la propria adesione all'aggiunta di altri rappresentanti estranei all'Amministrazione dello Stato, in considerazione del fatto che la Commissione esamina i bilanci degli Enti ausiliari, e ad essa partecipano già rappresentanti delle Confederazioni fasciste degli industriali, dei commercianti e degli agricoltori.

CASICCIA ritiene inammissibile che i rappresentanti della Confederazione fascista dei lavoratori del credito e dell'assicurazione, inquadrante tutti gli impiegati addetti alle gestioni appaltate delle imposte consumo, possano considerarsi estranei all'Amministrazione dello Stato.

Nel caso in esame è bene ricordare che la Commissione centrale per la finanza locale ha anche l'attribuzione di dare pareri su tutte le questioni relative alla finanza locale, che siano sottoposte al suo esame dal Ministro dell'interno o da quello delle finanze.

È evidente che nessuna categoria produttiva è estranea ad una materia così importante, e tanto meno quella che rappresenta gli impiegati dei servizi tributari appaltati.

Insiste, pertanto, nel suo emendamento.

PAGNONE osserva che dopo la propaganda corporativa di venti anni diretta a fare dello Stato la quintessenza della grande società italiana corporativa e fascista, non

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

è il caso di temere la penetrazione delle categorie produttive, fascistizzate fino all'estremo, in tutte le fibre dello Stato.

Ricorda che già altra volta ebbe a rilevare l'opportunità che il Ministro delle finanze intervenga alle riunioni della Commissione per l'esame dei vari provvedimenti: la discussione ne sarebbe oltremodo avvantaggiata.

Quanto al caso in esame, nessun dubbio che della Commissione centrale per la finanza locale debba far parte una rappresentanza paritetica di tutte le categorie produttrici, per modo che i lavoratori portino il loro contributo nello studio dei vari problemi.

FIORETTI ARNALDO si limiterebbe a precisare, all'articolo 329, del testo unico, che i due componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato Corporativo Centrale, devono essere un rappresentante dei lavoratori ed uno dei datori di lavoro, e ciò non solo per tutte le ragioni d'indole corporativa che sono state adottate, ma anche perchè alla finanza locale sono interessati tutti, sotto la forma di contribuenti.

Non vorrebbe portare fino all'esasperazione la rappresentanza delle categorie, per evitare che talvolta i problemi siano esaminati dal punto di vista degli interessi delle categorie rappresentate. Piuttosto si preoccupa che sia sempre assicurata la tutela dei contribuenti e dei consumatori nel loro complesso, che è bensì affidata al Partito Nazionale Fascista; ma è evidente che l'opera del Partito va considerata, più che altro, sotto un aspetto politico superiore.

D'altra parte bisogna rendersi conto dell'opportunità di non aumentare notevolmente il numero dei rappresentanti delle Confederazioni nella Commissione centrale per la finanza locale, per non creare — se così può dirsi — una specie di parlamentino corporativo.

CASICCIA osserva che un solo rappresentante non potrebbe conoscere gli interessi di tutte le categorie di contribuenti e di consumatori.

La rappresentanza delle varie categorie è, poi, necessaria perchè la Commissione esamina problemi tecnici e specifici.

Del resto il numero dei componenti la Commissione non sarebbe eccessivamente aumentato. Per conto suo ha proposto di aggiungere soltanto due rappresentanti del credito e dell'assicurazione.

FIORETTI ARNALDO nega che vi siano problemi tecnici e specifici da risolvere. Chi

impone il tributo è l'ente locale. La Commissione deve, in sostanza, esaminare i bilanci.

(A questo punto interviene il Sottosegretario di Stato per l'interno, Buffarini Guidi).

VITALE FILOMENO è lieto che la discussione si sia imperniata su una questione di principio, per la quale non si può, a suo avviso, ammettere, in Regime corporativo, che i rappresentanti delle categorie produttive siano considerati estranei all'Amministrazione dello Stato.

Ciò premesso, pensa che, in omaggio ad un criterio squisitamente corporativo, la Commissione per la finanza locale abbia nel suo seno la rappresentanza di tutte le categorie, sia di datori di lavoro, che di lavoratori.

PRESIDENZA DEL VICE PRESIDENTE

PENNAVARIA

FIORETTI ARNALDO propone che la lettera g) dell'articolo 329 sia così formulata: «due componenti del Consiglio nazionale delle Corporazioni, designati dal Comitato Corporativo Centrale, uno tra i rappresentanti delle associazioni dei datori di lavoro ed uno tra i rappresentanti delle associazioni dei lavoratori».

CASICCIA è convinto della opportunità che siano rappresentate tutte le categorie dei datori di lavoro e dei lavoratori, sia come produttori, sia come consumatori. Non vede perchè si dovrebbe restringere la rappresentanza attraverso il Comitato corporativo o il Consiglio nazionale delle corporazioni, quando esistono organismi di categoria appositamente istituiti e funzionanti, i quali possono designare persone che portino un contributo utile alla Commissione, la quale non viene, peraltro, allargata in modo eccessivo.

D'altra parte, l'esperienza insegna che le rappresentanze di categoria fanno, quando occorre, superare la visione dei propri interessi limitati per tutelare gli interessi effettivi della produzione nazionale. Crede, in conclusione, che introducendo nella Commissione centrale per la finanza locale la rappresentanza completa delle categorie, si farebbe opera intelligente, utile e veramente corporativa e fascista.

VENEROSI PESCIOLINI PAOLO. A parte la questione di principio, nella quale non può che essere d'accordo con i camerati che l'hanno prospettata, desidera richia-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mare l'attenzione sul funzionamento della Commissione per la finanza locale. Essa si raduna tutti i giorni, per esaminare da 7 a 10 bilanci comunali ogni riunione. Ora, perchè una rappresentanza corporativa al completo potesse essere utile ai fini di un proficuo lavoro, occorrerebbe che i suoi componenti fossero sempre presenti. Non crede che ciò, in pratica, sia possibile. Manterrebbe pertanto la rappresentanza delle categorie produttive nei limiti della proposta del camerata Fioretti.

FIORETTI ARNALDO chiarisce il concetto che non si tratta di includere nella Commissione centrale per la finanza locale una rappresentanza specifica di categoria.

Gli interessi da tutelare sono generali e quindi la rappresentanza dovrebbe essere scelta dal Comitato corporativo centrale, attraverso il Consiglio nazionale delle corporazioni, organo superiore agli interessi delle singole categorie.

CHIARELLI GIUSEPPE ritiene senza fondamento l'affermazione che con l'aggiunta della rappresentanza corporativa di tutte le categorie produttive si creerebbe una specie di parlamentino della finanza locale. Rileva che, se mai, potrebbe dirsi un sistema parlamentaristico quello di voler affidare a due sole persone la rappresentanza di tutte le categorie, giacchè in tal modo si affiderebbe a persone estranee ad alcune categorie il mandato di rappresentarle, senza avere una conoscenza tecnica dei problemi relativi. Si avrebbe cioè più una rappresentanza fittizia di categoria, che non una rappresentanza tecnica di interessi.

Il fatto che la Commissione si riunisce ogni giorno dimostra che essa discute problemi tecnici e che, pertanto, occorre la rappresentanza tecnica delle varie categorie.

D'altra parte è principio corporativo finora largamente attuato che le categorie inquadrare sindacalmente debbono avere i loro rappresentanti negli organi collegiali dello Stato e degli Enti minori, e ciò non solo perchè siano tutelati i loro interessi, ma anche perchè i lavoratori con i datori di lavoro partecipino alla pubblica amministrazione. Per restare nel campo dell'amministrazione locale, si ricorda la composizione delle Consulte comunali.

Piuttosto è da prospettare il pericolo che, adottando lo schema nel testo ministeriale, si crei un organo burocratico.

La Commissione centrale per la finanza locale è consultiva; ciò vuol dire che attraverso di essa la pubblica amministrazione dovrebbe sentire elementi estranei all'am-

ministrazione attiva. Secondo l'attuale composizione, essa comprende sei funzionari: un vice presidente scelto dal Ministro dell'interno; un Consigliere di Stato ed un Consigliere della Corte dei Conti; due Direttori generali; il Ragioniere generale dello Stato.

Di fronte a tutta questa rappresentanza burocratica, è giusto che si abbia un'adeguata rappresentanza delle categorie produttive che tuteli gli interessi non di questa o quella categoria di datori di lavoro o di lavoratori, ma di tutti i consumatori, i contribuenti, i privati cittadini e che dia all'amministrazione la sua opera consultiva, senza essere destinata a restare sempre in minoranza.

PAGNONE osserva che la proposta del camerata Fioretti avrebbe la sua ragione d'essere se le organizzazioni sindacali fossero bloccate, come erano prima del 1928. In tal caso una sola persona basterebbe a rappresentare le categorie negli istituti dello Stato. Ma le organizzazioni furono sbloccate appunto per specificare gli interessi dei settori. Lo Stato ha bisogno di avere sottomano meglio studiati e più affinati i vari problemi dei settori. E le Confederazioni furono create per una ragione politica oltre che sindacale. Si volle anche, in sostanza, preparare elementi idonei alla stessa Camera corporativa, in modo che ognuno potesse assumere la responsabilità del proprio settore e portare un contributo efficace in ogni campo della attività dello Stato.

E poichè nello Stato Fascista si è giunti al concetto integrale di produttori — siano essi datori di lavoro o lavoratori — è bene che una loro rappresentanza entri nella Commissione centrale, per collaborare allo studio dei problemi della finanza locale.

ANDRIANI per quanto non sembri strettamente necessario al funzionamento tecnico della Commissione centrale per la finanza locale, è d'avviso che sarebbe opportuno che ad essa partecipino i rappresentanti dei lavoratori. Direbbe anzi che sono le uniche rappresentanze che hanno diritto di parteciparvi, inquantochè, se le amministrazioni degli enti ausiliari sono amministrazioni di masse, le masse sono formate da lavoratori, i quali vengono ad accedere alla Commissione non soltanto come lavoratori, ma come consumatori e quindi come contribuenti. È giusto che le loro rappresentanze possano dire la propria parola in una materia che riguarda la disciplina dei consumi e di altri aspetti dell'amministrazione degli enti locali. Se mai, una certa opposizione potrebbe farsi per i rappresentanti degli industriali e special-



XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mente di quelle imprese che dovrebbero oggi, attraverso l'emendamento Baroffio, entrare nella Commissione.

Potrebbe sembrare non opportuno, ad esempio, che l'industriale abbia modo di conoscere il funzionamento e le caratteristiche economiche di alcuni servizi gestiti dai comuni in economia o attraverso le aziende municipalizzate: sono notizie che potrebbero servire alla concorrenza o ad altre attività contrastanti con l'interesse dei comuni.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, si duole di non essere stato presente all'inizio della discussione. Osserva che l'esame del provvedimento ha appassionato la Commissione più per ragioni di principio che per l'importanza pratica che la modificazione proposta può avere.

Impostata la questione su un terreno squisitamente politico-corporativo, non si può avere che una soluzione: immettere nella Commissione centrale per la finanza locale la rappresentanza paritetica di tutte le categorie produttive.

Si darà così una impronta corporativa — e ciò costituirà un precedente — ad una Commissione che, per altro, è bene avvertirlo, ha compiti limitati e tecnici.

Sarà, di conseguenza, opportuno dare alla Commissione una struttura più organica, aumentando il numero dei rappresentanti delle amministrazioni locali e del Ministero dell'interno.

PRESIDENTE riassumendo la discussione fa presente che la lettera g) dell'articolo 329 potrebbe essere così formulata: « un rappresentante di ciascuna delle Confederazioni e dell'Ente nazionale fascista della cooperazione, designati dalle Confederazioni e dall'Ente per il tramite del Ministero delle corporazioni ».

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone che la discussione

del disegno di legge sia rinviata alla prossima riunione per una più organica formulazione dell'articolo, d'intesa col Ministro delle finanze.

VITALE FILOMENO ringrazia il Sottosegretario di Stato per aver accettato il criterio prospettato dalla Commissione.

SUPPIEJ raccomanda che, nel nuovo testo, l'indicazione del rappresentante del Partito nazionale fascista sia fatta tenendo conto della dovuta precedenza.

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, concorda.

PRESIDENTE dichiara approvata la proposta di rinvio della discussione.

**Discussione del disegno di legge: Sterilizzazione radiologica a scopo terapeutico. (1363)**

BUFFARINI GUIDI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*, propone, d'accordo col relatore camerata Lugini, il rinvio della discussione per una più completa elaborazione del provvedimento.

*(Così rimane stabilito).*

**Elenco delle registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1941-XIX. (Documento II, n. 12).**

PRESIDENTE, *Relatore*, data la natura dei provvedimenti, propone che si conceda la sanatoria alle registrazioni eseguite con riserva dalla Corte dei conti nella prima quindicina del mese di aprile 1941-XIX (Documento II, n. 12).

*(La proposta è approvata).*

**La riunione termina alle 11.45.**

**ALLEGATO**

**TESTO DEI DISEGNI DI LEGGE APPROVATI**

**Rinvio del censimento generale della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti italiani che dovrebbe aver luogo il 31 dicembre 1941-XX. (1335)**

ARTICOLO UNICO.

L'articolo unico della legge 5 gennaio 1939-XVII, n. 61, è modificato nel modo seguente:

« I censimenti generali della popolazione del Regno, dell'Africa Italiana e dei Possedimenti Italiani si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica del Regno d'Italia ogni cinque anni alla data del 31 dicembre.

« La data del censimento generale della popolazione successivo alla emanazione della presente legge sarà stabilita con apposito provvedimento ».

**Abrogazione del Regio decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, recante provvedimenti per la tutela della pubblica sicurezza nelle provincie siciliane. (1359)**

ARTICOLO UNICO.

Il Regio decreto-legge 15 luglio 1926-IV, n. 1254, convertito nella legge 2 giugno 1927-V, n. 933, recante provvedimenti per la tutela della sicurezza pubblica nelle provincie siciliane è abrogato.

**Coordinamento dell'attività degli Istituti di assistenza della madre e del bambino con quella dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia. (1360)**

ARTICOLO UNICO.

Nel testo unico delle leggi sulla protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, approvato con Regio decreto 24 dicembre

1934-XIII, n. 2316, è aggiunto il seguente articolo 6-*bis*:

« Agli organi, centrali e periferici, dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia può essere affidata, con decreto Reale, su proposta del Ministro dell'interno, ai fini di assicurare il più efficace coordinamento della loro attività assistenziale, l'amministrazione degli istituti di assistenza che abbiano personalità giuridica propria, siano amministrati da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, da Comuni o da Provincie e perseguano scopi analoghi od affini a quelli perseguiti dall'Opera stessa.

Agli stessi organi dell'Opera Nazionale per la protezione della Maternità e dell'Infanzia può essere affidata anche l'amministrazione di istituti che perseguano gli scopi indicati nel comma precedente, siano privi di personalità giuridica propria e dipendano da Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, previo frazionamento del patrimonio, sentito il parere delle Istituzioni medesime e del Consiglio di Stato. Col relativo provvedimento è approvato anche lo statuto dell'Ente che si viene a costituire.

« Agli organi dell'Opera possono essere assegnati, in relazione alle tavole di fondazione ed alle norme statutarie, nonchè agli interessi dell'assistenza, membri aggiunti per la trattazione degli affari degli istituti la cui amministrazione sia stata ad essi affidata.

« Con l'applicazione del presente articolo nulla è innovato, nei confronti di detti istituti, alle norme concernenti la loro disciplina giuridica sia amministrativa che assistenziale ».

**Modificazioni alla costituzione della Commissione di tutela del Pio Istituto di Santo Spirito ed Ospedali Riuniti di Roma. (1361)**

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 5 del decreto-legge luogotenenziale 26 novembre 1916, nu-

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

mero 1640, convertito nella legge 17 aprile 1925-III, n. 473, è sostituito dal seguente:

« La tutela del Pio Istituto di Santo Spirito in Sassia ed Ospedali Riuniti di Roma, per tutte le materie per le quali è richiesta dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, è affidata ad una Commissione composta di sette membri. La presiede un presidente di sezione del Consiglio di Stato, nominato dal Ministro dell'interno, d'accordo col Ministro delle finanze; degli altri sei membri, tre sono nominati dal Ministro dell'interno e tre dal Ministro delle finanze ».

**Aumento della indennità per deficienza forza organica ai militari dell'Arma dei Reali carabinieri. (1362)**

ARTICOLO UNICO.

L'indennità giornaliera per deficienza forza organica, di cui attualmente godono i militari dell'Arma dei carabinieri Reali nelle stazioni con meno di quattro conviventi, è elevata a lire 1.50, a decorrere dal 1° luglio 1940-XVIII.

Su tale indennità non sono applicabili le detrazioni di cui ai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1934-IX, n. 18, e 14 giugno 1934-XII, n. 1038.

**Riammissione del comune di Venetico (Messina) al beneficio della integrazione del bilancio, quale Ente danneggiato dal terremoto del 1908. (1364)**

ARTICOLO UNICO.

Nella tabella allegata al Regio decreto-legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 293, convertito nella legge 2 giugno 1939-XVII, n. 739, è aggiunto il comune di Venetico, della provincia di Messina.

La presente legge ha effetto dal 1° ottobre 1940-XVIII.

**Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto in provincia di Aosta. (1365)**

ART. 1.

I comuni di Carema e di Quincinetto, riuniti col Regio decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444, nell'unico comune di Carema, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti

all'entrata in vigore del decreto medesimo, ferma restando l'aggregazione al comune di Ponte San Martino della parte del territorio del comune di Carema indicata nel Regio decreto 7 marzo 1929-VII, n. 442.

ART. 2.

Il Prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Carema e di Quincinetto.

ART. 3.

Le piante organiche del personale dei comuni di Carema e di Quincinetto saranno stabilite dal Prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Carema e di Quincinetto all'entrata in vigore del Regio decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444.

Il personale attualmente in servizio presso il comune di Carema non potrà essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

**Estensione dei benefici previsti dal Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, - convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610, - ai cittadini che hanno partecipato alle operazioni militari nella Spagna quali assimilati o militarizzati. (1367)**

ARTICOLO UNICO.

Le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 21 ottobre 1937-XV, n. 2179, convertito nella legge 31 marzo 1938-XVI, n. 610 - concernenti l'estensione ai militari in servizio non isolato all'estero ed ai congiunti dei Caduti, delle provvidenze in vigore per i reduci, gli orfani o congiunti di Caduti nella guerra europea - si intendono applicabili anche ai cittadini che in qualità di assimilati o militarizzati hanno partecipato alle operazioni militari ivi indicate ed agli orfani e congiunti dei predetti cittadini caduti in dipendenza delle cennate operazioni.

---

XXX<sup>A</sup> LEGISLATURA — I<sup>A</sup> DELLA CAMERA DEI FASCI E DELLE CORPORAZIONI

---

**Norme sulla fabbricazione, distribuzione e vendita dei distintivi istituiti od approvati dal Partito Nazionale Fascista. (1368)**

ART. 1.

Sono riservate al Partito Nazionale Fascista la fabbricazione, la distribuzione e la vendita dei distintivi di appartenenza, di grado, di categoria e di servizio da esso istituiti od approvati.

ART. 2.

Il Partito Nazionale Fascista ha facoltà di commettere ad altri, sotto il suo controllo, la fabbricazione, la distribuzione o la vendita dei distintivi indicati nell'articolo precedente.

ART. 3.

I contravventori alla disposizione di cui al precedente articolo 1 sono puniti con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da lire mille a diecimila.

ART. 4.

Restano ferme le disposizioni, compatibili con la presente legge, contenute nel Regio decreto-legge 30 dicembre 1926-V, n. 2273, convertito nella legge 18 dicembre 1927-VI, numero 2423, circa la fabbricazione, distribuzione e vendita di insegne e distintivi portanti l'emblema del Fascio Littorio.